

STATUTO

FONDAZIONE "MUSEO DIOCESANO"

2023



Art. 1 - Natura

La Fondazione "MUSEO DIOCESANO" è fondazione di religione e di culto istituita canonicamente con decreto vescovile del 15 febbraio 1978, ed ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con D.P.R. 31 agosto 1961 n. 1091 iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Brescia al n. 399.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel chiostro maggiore di S. Giuseppe, ingresso da via Gasparo da Salò, n. 13 a Brescia.

La Fondazione potrà istituire sedi periferiche, costituite con approvazione dell'Ordinario della Diocesi di Brescia, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue scopi di religione e di culto. Ha lo scopo di promuovere, organizzare e sostenere l'attività pastorale nel settore dell'evangelizzazione, della catechesi, della cura delle anime, dell'educazione alla concezione cristiana della vita, attraverso la valorizzazione dell'arte sacra cristiana e la promozione di una cultura cristianamente ispirata: promuove quindi, a tale scopo, iniziative di formazione, evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte, intesa quale testimonianza di fede.

Pertanto, le finalità della Fondazione, a titolo esemplificativo, riguardano:

- la valorizzazione pastorale del patrimonio storico-artistico ecclesiale;
- l'attivazione di processi di informazione e sensibilizzazione su temi pastorali;
- la promozione e la valorizzazione di documentazioni e studi sull'arte sacra, come strumento di divulgazione del culto e della religione.

Art. 4 - Attività strumentali ed accessorie

Il complesso dei beni custoditi dal Museo diocesano, costituisce un patrimonio di carattere storico e religioso; nutre in sé una finalità culturale e nello stesso tempo evangelizzatrice.

Pertanto, per raggiungere i suoi scopi la Fondazione si occuperà, tra l'altro, di:

- gestire e promuovere il Museo diocesano, nonché le attività collegate (conservazione, restauro e recupero di opere d'arte sacra);
- l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione, iniziative di educazione cristiana, pubblicazione di opuscoli, libri e altri strumenti inerenti alla divulgazione del culto e della religione,
- organizzare mostre, esposizioni, convegni, conferenze e quanto altro utile per il raggiungimento delle finalità;
- collaborare, partecipare e promuovere enti ed istituzioni, religiose, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del fine di religione e di culto e degli scopi della Fondazione stessa;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, eventuali attività anche di natura commerciale:



Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di 10.000 euro e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statuari da redditi di beni patrimoniali, da raccolte ordinarie e straordinarie, da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Strutture

La Fondazione svolge le proprie attività presso la sede e presso eventuali sedi periferiche. Il Museo diocesano, nello specifico, di proprietà della Diocesi di Brescia, ad eccezione dei beni in deposito, appartenenti ad altri enti e a privati, è formato da sale di esposizione, da depositi, da laboratori, da un archivio fotografico, da una biblioteca specializzata, dagli uffici e da pertinenze varie.

Art. 7 - Organi

- Presidente
- Vicepresidente
- Consiglio di amministrazione
- Direttore
- Tesoriere
- Collegio dei revisori dei conti

Sono nominati dall'Ordinario diocesano secondo la normativa canonica. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e a lui compete:

- la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- l'illustrazione al Consiglio di Amministrazione delle linee generali del programma annuale e le specifiche iniziative, concordate con il Direttore;
- la stesura, d'intesa col Direttore, della relazione da presentare al Vescovo sulle attività del Museo, unitamente al bilancio consuntivo;
- la sottoscrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, una volta approvati, insieme con il Segretario.

Art. 9 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Vescovo su proposta del Presidente, tra coloro che sono membri del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque a nove membri, fra cui il Presidente. Eventuali sostituzioni per morte o dimissioni, avverranno con le modalità di nomina previste all'art.7.

Il Consiglio è convocato, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e



comunque almeno tre volte all'anno. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, prevale dove vota il Presidente.

La maggioranza dei consiglieri può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione: in tal caso il Presidente dovrà indire la convocazione entro quindici giorni.

Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- su proposta del Direttore, contribuire all'elaborazione dei programmi artistico-culturali del Museo verificando le forme e le modalità di attuazione degli stessi secondo le finalità del Museo;
- approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati contabili forniti dal tesoriere;
- deliberare sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme canoniche e civilistiche;
- adottare ogni iniziativa utile per il buon funzionamento del Museo.

Su proposta del Direttore, inoltre:

- delibera l'assunzione del personale;
- acquisisce opere e oggetti d'arte;
- autorizza il deposito delle opere d'arte;
- accetta la donazione di opere e oggetti d'arte;
- propone al Vescovo i nominativi per l'eventuale costituzione di un Comitato scientifico;
- designa eventuali collaboratori.

Su proposta del Presidente e del Direttore, può conferire deleghe ai singoli consiglieri, col diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro esercizio.

Art. 12 - Attività di straordinaria amministrazione

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione è necessaria:

- la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di cui al canone 1281 del codice di diritto Canonico e della normativa diocesana;

Art. 13 - Direttore

Il Direttore persegue concretamente i fini del Museo attraverso la pianificazione delle attività e il buon funzionamento della struttura museale.

Il Direttore è membro del Consiglio d'amministrazione e ne è Consigliere delegato. Per tali funzioni può essere previsto un adeguato compenso.

Al Direttore compete:

- la gestione ordinaria;
- redigere il programma artistico-culturale annuale;
- curare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, di concerto con il Presidente;
- mantenere i rapporti ordinari con gli uffici di Curia competenti per ciascuna attività;
- partecipare al Consiglio d'amministrazione con voto consultivo, curando l'esecuzione di quanto deliberato;
- curare l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio d'amministrazione;
- organizzare le iniziative volte ad attuare il programma e gli indirizzi generali;
- proporre al Consiglio d'amministrazione le acquisizioni, i depositi e i lasciti di opere d'arte per l'approvazione;
- proporre al Consiglio d'amministrazione l'assunzione del personale;
- proporre al Consiglio d'amministrazione le collaborazioni esterne;



- elaborare con il Presidente la relazione annuale dell'attività del Museo;
- sottoporre al Consiglio d'amministrazione i nominativi per l'eventuale costituzione del Comitato scientifico;

- in caso di costituzione del Comitato scientifico, coordinarne le attività, relazionando annualmente al Consiglio d'amministrazione e al Vescovo.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere si occupa:

- della contabilità del patrimonio e dei fondi della Fondazione, nonché dei contributi ad essa comunque pertinenti;
- di sovrintendere alla predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e di presentarli al Consiglio d'amministrazione per l'approvazione;
- di sovrintendere alla corretta tenuta dei registri contabili, curando anche gli adempimenti tributari e fiscali;
- di svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio d'amministrazione.

Art. 15 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da uno a tre membri ed ha il compito di garantire la correttezza della gestione amministrativa, di controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio consuntivo, di accertare la consistenza della cassa e dei conti correnti.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 16 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie potranno essere elaborate dal Consiglio d'amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e sottoposte al Vescovo per l'approvazione.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento, revoca del riconoscimento civile e comunque ogni altro caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio legittimamente posseduto dalla Fondazione sarà devoluto ad enti simili, ad istituzioni ecclesiastiche o ad associazioni religiose, secondo il giudizio esclusivo dell'Ordinario diocesano.

Art. 18 - Normativa finale

Il presente statuto sostituisce in tutto il precedente approvato dal Vescovo di Brescia il 10 luglio 2007, accorpando anche il regolamento approvato in data 9 febbraio 2004, prot. Cancelleria n° 91/04.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del diritto canonico e, per quanto previsto dalla normativa pattizia, dalla legislazione italiana.

Brescia, 1° marzo 2023

